Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 12 dicembre 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30. All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30. All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l' abbonamento alla *" Gazzetta Ufficiale ,,* alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, *ovvero rivolgendosi* alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferimento all'on. avv. prof. Antonio Segni, Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, delle funzioni di Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 dicembre 1950, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'on. avv. prof. Antonio Segni, Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, è stato incaricato di esercitare le funzioni di Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, nell'assenza per malattia del Ministro Segretario di Stato on. avv. Attilio Piccioni.

(5266)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 novembre 1950, n. **962**.

Concessione di temporanea franchigia ad alcuni trasporti effettuati sulle ferrovie dello Stato dalla Commissione pontificia di assistenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1949 fino a tutto il 31 dicembre 1949 sono a carico dello Stato le spese per i trasporti ferroviari effettuati per conto della Pontificia commissione di assistenza e destinati ad enti assistenziali o alle popolazioni bisognose relativamente alle sottoindicate materie:

a) trasporti viveri per le cucine economiche, i refettori e mense popolari (esclusi i ristoranti popolari già ammessi a provvidenze speciali statali) che funzioneranno in tutti i centri più importanti;

b) trasporti di generi alimentari ceduti gratuitamente alla popolazione bisognosa italiana;

c) trasporti viveri e materiale per le colonie diurne, continue, festive, case del fanciullo ed altre istituzioni analoghe;

d) trasporti viveri e materiale per le colonie estive 1949.

Art. 2.

Le tasse dovute al Ministero dei trasporti — Amministrazione delle ferrovie dello Stato — per l'effettuazione dei trasporti sopra citati, computate a norma di tariffa, saranno rimborsate all'Amministrazione predetta dal Ministero del tesoro.

Per il recupero delle somme relative alle tasse di cui al comma precedente verrà provveduto dall'Amministrazione ferroviaria mediante conti di debito intestati al Ministero del tesoro, da presentarsi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

L'onere derivante dal presente provvedimento, in importo non superiore a lire 35 milioni, farà carico alle entrate dipendenti dall'applicazione del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, inscritte con decreto Ministeriale 28 febbraio 1949, n. 106851, al capitolo 308-*bis* dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 novembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — D'ARAGONA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 28 novembre 1950, n. **963**.

Proroga dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura comunque denominati.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contratti indicati nell'art. 1 della legge 15 agosto 1949, n. 533, che scadano alla fine dell'annata agraria 1949-50, sono prorogati fino al termine dell'annata agraria 1950-51 nelle località nelle quali ciò sia richiesto da esigenze di carattere particolare, per le conseguenze che l'esecuzione delle disdette, anche in relazione alla loro entità numerica, può produrre, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ove l'annata agraria abbia avuto inizio tra il 1° gennaio ed il 1° marzo 1950, la proroga di cui al comma precedente può essere concessa fino al termine della corrispondente annata agraria 1951-52.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente non si applicano ai contratti relativi a salariati fissi che convivano con le famiglie diretto-coltivatrici o mezzadrili, le quali abbiano alle proprie dipendenze un solo salariato fisso convivente. Esse non si applicano altresì nelle località nelle quali siano intervenuti accordi sindacali tra le categorie interessate.

Art. 3.

Per le disdette, alle quali si applichi la proroga di cui al precedente art. 1, valgono le disposizioni contenute negli articoli da 4 a 9 della legge 15 agosto 1949, n. 533.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla ósservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 novembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — MARAZZA — PICCIONI — PELLA — VANONI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1950.

Istituzione di una Agenzia consolare in Rio Claro (San Paolo).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutiva in tutte le Provincie del Regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Rio Claro (San Paolo) alle dipendenze del Consolato generale in San Paolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 settembre 1950

p. *Il Ministro*: DOMINEDÒ

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1950
Registro Esteri n. 20, foglio n. 73. — BARNABA

(5215)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1950.

Modificazione della costituzione del Comitato tecnico amministrativo per la gestione dei medicinali e materiali sanitari di provenienza alleata e di proprietà dello Stato « Endimea » e nomina dei componenti il Comitato stesso.

IL MINISTRO PER IL TESORO
D'INTESA CON
L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto l'art. 1 del decreto Ministeriale 15 dicembre 1947, col quale il dott. Salvatore Tucci è stato nominato commissario governativo per la gestione dei medicinali e materiali sanitari di provenienza alleata e di proprietà statale tenuta dall'Endimea;

Visto l'art. 3 del cennato decreto, col quale è stato disposto che il suddetto commissario è assistito nello espletamento dei suoi compiti da un Comitato tecnico-amministrativo da lui presieduto e composto nel modo indicato nell'articolo stesso;

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1947, col quale è stato provveduto alla nomina dei funzionari componenti il suddetto Comitato nelle persone dei signori: 1) dott. Salvatore Tucci, commissario, presidente del Comitato stesso; 2) rag. Italo Bellini, direttore capo divisione del Ministero del tesoro; 3) dott. Corrado Giglio, ispettore generale medico dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica; 4) dott. Domenico Minafra, consigliere dell'Amministrazione dell'interno; 5) dott. Vittorio de Jorio, direttore generale della gestione anzidetta;

Visto il decreto Ministeriale 28 giugno 1950, col quale, in sostituzione del dott. Salvatore Tucci, è stato nominato commissario governativo della gestione il rag. Enrico Aeberli, direttore capo divisione al Ministero del tesoro;

Vista la lettera 29 novembre 1950, n. 202/R.C.G., con la quale il commissario governativo comunica di aver disposto il licenziamento del direttore generale della gestione dott. Vittorio de Jorio, a decorrere dal giorno 28 novembre;

Vista la successiva nota 2 dicembre 1950, numero 203/R.C.G., con la quale lo stesso commissario governativo ha informato di aver provveduto, con deliberazione n. 28 del 1° dicembre, alla soppressione del posto di direttore generale della gestione anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 3 del decreto Ministeriale 15 dicembre 1947 è modificato e integrato come appresso:

« Il commissario nell'espletamento dei suoi compiti sarà assistito da un Comitato tecnico-amministrativo da lui presieduto e composto di un funzionario designato dal Ministero del tesoro, di un funzionario amministrativo ed uno tecnico designati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Le mansioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario della gestione designato dal commissario ».

Art. 2.

Il Comitato di cui all'art. 3 del predetto decreto Ministeriale 15 dicembre 1947, modificato col precedente art. 1, è così costituito:

rag. Enrico Aeberli, commissario, presidente del Comitato;

rag. Italo Bellini, ispettore generale del Ministero del tesoro;

dott. Corrado Giglio, ispettore generale medico dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

dott. Domenico Minafra, consigliere dell'Amministrazione dell'interno.

Roma, addì 5 dicembre 1950

Il Ministro per il tesoro
PELLA

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
COTELLESSA

(5256)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia medioevale e moderna presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Genova.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Genova è vacante la cattedra di storia medioevale e moderna, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5259)

Vacanza della cattedra di filologia romanza presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Catania.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania è vacante la cattedra di filologia romanza, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5260)

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura francese presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università statale di Milano.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università statale di Milano è vacante la cattedra di lingua e letteratura francese, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5261)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 28.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 80 — Data: 21 aprile 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Geraci Francesco fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1043 — Data: 15 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Moretti Antero di Romeo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 629 — Data: 25 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Longo Antonino fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 17 febbraio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trieste — Intestazione: Credito Italiano sede di Trieste — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1959) — Capitale L. 70.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data: 17 febbraio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trieste — Intestazione: Credito Italiano sede di Trieste — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1950) — Capitale L. 60.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 17 febbraio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trieste — Intestazione: Credito Italiano sede di Trieste — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1950) — Capitale L. 55.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 17 febbraio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trieste — Intestazione: Credito Italiano sede di Trieste — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1950) — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 167 — Data: 25 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: D'Inverno Maria Caterina vedova Catenazzo — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 124 — Data: 31 maggio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Ciriaco Bono fu Bono — Redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 398 — Data: 17 luglio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Pastori Decio fu Nazzareno — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3016 — Data: 19 agosto 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Villa Giuseppe fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1325 — Data: 16 maggio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Ieva Angelo di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 308 — Data: 23 luglio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Righi Rolando fu Pilade — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 117 — Data 19 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Grosseto — Intestazione: Pericciolì Guelfo fu Temistocle — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 — Data: 6 agosto 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Bonanno Gaetano fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Rendita L. 80.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1021 — Data: 17 giugno 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Podestà Luigi fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 11.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7116 — Data: 20 maggio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Di Clemente Aristodemo di Carmine — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 4400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 464 — Data: 19 luglio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Di Clemente Aristodemo di Carmine — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 9000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 novembre 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5015)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 225

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 12 dicembre 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,83	143,25
» Firenze	624,85	142,80
» Genova	624,83	142,85
» Milano	624,84	142,90
» Napoli	624,825	142,75
» Palermo	624,80	142,90
» Roma	624,815	142,90
» Torino	624,83	143,50
» Trieste	624,84	142,90
» Venezia	624,83	142,90

Media dei titoli del 12 dicembre 1950

Rendita 3,50 % 1906	75,15
Id. 3,50 % 1902	73,35
Id. 3 % lordo	51,70
Id. 5 % 1935	101,40
Redimibile 3,50 % 1934	76,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,475
Id. 5 % 1936	94,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	100 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,125
Id. 5 % convertiti 1951	100 —
Id. 5 % (scadenza 1959)	97,275

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 12 dicembre 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,83
1 franco svizzero	» 142,90

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa per la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli « S.C.A.L.F. », con sede in Padova, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° dicembre 1950, la Società cooperativa per la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli « S.C.A.L.F. », già « S.A.L.S. », con sede in Padova, costituita in data 10 luglio 1948 con atto del notaio dott. Antonio Natalin è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato liquidatore il dott. Michele Giordani.

(5186)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a dieci posti di aiuto disegnatore aggiunto nel ruolo del personale degli aiutanti disegnatori aggiunti dell'Amministrazione militare marittima (grado 12°, gruppo C).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 novembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, ed il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che riguardano la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che riforma la legge 21 agosto 1921, n. 2312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione, a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale, delle provvidenze a favore degli invalidi e orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatto di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1482, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 13 marzo 1948, n. 241, che equipara ai combattenti coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, nonchè l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente il riconoscimento delle qualifiche di partigiano e delle qualifiche di reduce dalla deportazione e dall'internamento;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante le norme per la concessione dei benefici di guerra ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 14 giugno 1941, n. 614, sul riordinamento dei ruoli del personale civile della Marina militare;

Visto il decreto legislativo 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, che prevede l'ammissione ai pubblici concorsi prescindendo dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando, già rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, circa norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impieghi ed in particolare l'art. 5 di esso;

Visti i decreti legislativi 21 novembre 1945, n. 722 e 5 agosto 1947, n. 778, riguardanti provvidenze economiche a favore dei dipendenti statali, nonchè la legge 12 aprile 1949, n. 149;

Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130, sui miglioramenti economici ai dipendenti statali;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, che eleva a 35 anni il limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 24 giugno 1950, con nota n. 81020/12106.2.10;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di aiuto disegnatore aggiunto nel ruolo del personale degli aiutanti disegnatori aggiunti dell'Amministrazione militare marittima (grado 12°, gruppo *C*).

I posti sono ripartiti nei seguenti servizi:

Servizio delle costruzioni navali e meccaniche	posti n.	4
Servizio delle armi ed armamenti navali	»	4
Servizio del genio militare per la marina	»	2
Totale	posti n.	10

Qualora il numero dei posti messi a concorso per ciascuno dei servizi non fosse ricoperto per mancanza di concorrenti o di candidati riusciti vincitori, i concorrenti che fossero riusciti idonei in altri servizi, ma non compresi nei vincitori del concorso, potranno ottenere la nomina nell'ordine di apposita graduatoria generale ai posti vacanti.

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte i cittadini italiani che abbiano compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 35 e che siano muniti di licenza di scuola di avviamento professionale a tipo industriale, ovvero di scuola tecnica industriale o di ammissione all'istituto tecnico superiore o di titoli equivalenti conseguiti prima dell'attuale ordinamento scolastico.

Il limite di età sopra specificato è elevato:

ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

ad anni 44 per coloro che siano mutilati o invalidi di guerra o mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati con medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

ad anni 45 per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il limite massimo di anni 35 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effeti del limite di età il periodo intercorso fra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti; esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato ed insindacabile.

Art. 3

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e affari generali Divisione personale civile Sezione 2ª) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine anzidetto non siano corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti.

Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

Nelle domande i candidati dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda;

c) se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo;

d) il servizio o i servizi cui intendano concorrere;

e) le prove facoltative di lingua straniera che intendano sostenere;

f) che accettano qualsiasi destinazione.

I candidati che vengano in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovano i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 40 debitamente legalizzato.

2. Certificato di cittadinanza italiana in bollo da L. 24 debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

3. Certificato in bollo da L. 24 debitamente legalizzato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in nessuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

4. Certificato generale del casellario giudiziario in bollo da L. 85, rilasciato dall'ufficiale del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal procuratore della Repubblica e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, in bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Diploma originale o copia notarile autentica di uno dei titoli di studio indicati al precedente art. 2. I diplomati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande hanno facoltà di esibire un certificato della scuola, debitamente legalizzato dal provveditore agli studi, attestante l'avvenuto conseguimento del diploma, salvo ad esibire l'originale o la copia antentica di esso, prima dell'eventuale nomina.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nella impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'istituto presso il quale conseguirono il richiesto titolo di studio, debitamente legalizzato dal provveditore agli studi.

7. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (bollata con marca da L. 40 sul primo foglio e con marca da L. 32 sugli intercalari) oppure dell'esito di leva, in bollo da L. 24, per coloro che siano stati dispensati per qualsiasi motivo dal compiere servizio militare o che avendo concorso alla leva, non abbiano ancora prestato servizio militare.

Coloro che abbiano prestato servizio militare di guerra ed i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa della competente autorità militare, in bollo da L. 24, dalla quale risulti esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518, 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati od invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni.

Gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare, comprovante tale loro qualità, munita della annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede. I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

8. Certificato medico in carta da bollo da L. 24 di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto. Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

9. Fotografia di data recente del candidato con firma autenticata dal sindaco o da un notaio (tassata con marca da bollo da L. 32 e debitamente legalizzata) quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi.

10. I candidati coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 24.

11. Documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 5.

Le domande e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

Non saranno ammessi al concorso coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguito la idoneità.

Gli aspiranti che provano con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio in una Amministrazione dello Stato potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9 salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 10 del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato ai documenti stessi.

I candidati che si trovano sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 5 e 8 del precedente art. 4 quando li suppliscano con un certificato, redatto in carta da bollo da L. 32, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta ed inoltre la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione di coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte, grafiche e orali giusta il programma annesso al presente decreto. Essi avranno luogo in Roma od eventualmente in altre sedi che il Ministero si riserva di designare e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un ufficiale ammiraglio o generale o direttore generale civile, presidente;

un ufficiale superiore della Marina, membro;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°, membro.

Fanno parte della Commissione come membri aggregati:

un ufficiale superiore;

un impiegato del personale dei disegnatori tecnici per ciascuno dei servizi fra i quali vanno ripartiti i posti messi a concorso.

Possono essere aggregati alla Commissione esperti per le prove di lingue estere.

Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa.

Art. 8.

Per ciascuna prova, così scritta come grafica ed orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte e pratiche una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova così scritta come grafica ed orale per il relativo coefficiente, sommando i prodotti ottenuti e rapportando infine la somma in ventesimi,

I coefficienti di ponderazione per il disegno e la matematica, agli effetti della formazione della media complessiva per le prove scritte sono fissati rispettivamente in quattro (4), 2 e 1 per le rimanenti prove.

A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2135, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni, in quanto applicabili (in particolare del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800).

Art. 9.

Il personale ammesso all'impiego, sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato all'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 12°, gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 12°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita e altre competenze previste dalle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale indennità di carovita.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 ottobre 1950

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1950
Registro n. 13, *foglio n.* 111

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1. - Composizione italiana su tema di carattere generale.
2. Matematica. Problemi: uno di aritmetica ed uno di geometria secondo il programma della prova orale.
3. Prova facoltativa di lingue estere. Traduzione in italiano dal francese o dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato, di un brano di carattere tecnico. Il candidato può chiedere di sostenere la prova in più lingue di quelle indicate.

N.B. — Per le prove facoltative di lingue estere, la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto per ciascuna lingua da aggiungere al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di avere sufficiente conoscenza della lingua considerata.

Prova grafica

Riproduzione di un disegno avente le caratteristiche seguenti:

a) per i candidati ai posti di servizio delle costruzioni navali e meccaniche: struttura di nave o piano di costruzione (è obbligatorio l'impiego delle flessibili e dei piombi);

b) per i candidati ai posti di servizio delle armi e degli armamenti navali: parte di macchina o di arma;

c) per i candidati ai posti di servizio del genio militare per la Marina: struttura di fabbrica od elementi costruttivi inerenti alla specialità.

Prova orale

a) Aritmetica: le quattro operazioni, con numeri interi e decimali. Potenze dei numeri interi e decimali. Multipli e divisori. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni. Frazioni decimali. Trasformazione di una frazione ordinaria in decimale. Radice quadrata. Rapporto e proporzioni. Regola del tre semplice e composto.

b) Geometria: segmenti ed angoli; rette perpendicolari. Misura dei segmenti e degli angoli. Rette. Rette parallele. Poligoni. Circonferenza e cerchio, archi, corde ed angoli al centro od alla circonferenza. Tangenti. Poligoni regolari. Figure piane equivalenti, equivalenza dei poligoni, teorema di Pitagora. Lunghezza della circonferenza, ampiezza e lunghezza di un arco.

Area dei principali poligoni e del cerchio. Segmenti proporzionali, teorema di Talete. Triangoli e poligoni simili.

Rette e piani nello spazio. Solidi geometrici più comuni e misure delle superficie e dei volumi.

c) Fisica e chimica: corpi solidi, liquidi, gassosi; loro proprietà generali. Principio d'inerzia, moto uniforme e vario. Nozioni sulle forze e sul peso dei corpi.

Leva, Bilancie. Principio di Pascal di Archimede. Peso specifico. Pressione atmosferica. Barometro. Cenni sul suono. Calore. Temperatura.

Dilatazione dei corpi, termometro. Mutamento dello stato fisico dei corpi.

Trasformazione del calore in lavoro e viceversa. Nozioni sulla luce e strumenti ottici più semplici. Nozioni sul magnetismo e sull'elettricità. Corpi semplici e composti. Leghe. Aria ed acqua.

d) Nozioni elementari sull'ordinamento costituzionale amministrativo dello Stato e di statistica.

Roma, addì 16 ottobre 1950

Il Ministro: PACCIARDI

(5233)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Proroga del termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso ad un posto di traduttore di 2ª classe (grado 8°, gruppo A) nel ruolo dei traduttori presso il Ministero di grazia e giustizia, indetto con decreto Ministeriale 16 maggio 1948.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale in data 16 maggio 1948, registrato alla Corte dei conti addì 8 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 149 del 30 giugno 1948, con il quale è stato indetto un concorso per esami e per titoli ad un posto di traduttore di seconda classe (grado 8°) nel ruolo dei traduttori (gruppo *A*) presso il Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso medesimo è scaduto il 29 agosto 1948;

Ritenuta l'opportunità di riaprire l'anzidetto termine, per il periodo di sessanta giorni, poichè al concorso si è presentato un solo candidato;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami e per titoli ad un posto di traduttore di seconda classe (grado 8°) nel ruolo dei traduttori (gruppo *A*) presso il Ministero di grazia e giustizia, indetto con decreto Ministeriale 16 maggio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 149 del 30 giugno 1948, scaduto il 29 agosto 1948, è riaperto per il periodo di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 novembre 1950

Il Ministro: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1950
Registro Grazia e giustizia n. 30, *foglio n.* 134

(5264)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.